



Città di Bellinzona

# **Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali arcobaleno**



## Indice

<b>Capitolo 1 - Norme introduttive</b>	<b>2</b>
<b>Art. 1      <b>Scopo</b></b>	<b>2</b>
<b>Art. 2      <b>Beneficiari</b></b>	<b>2</b>
<b>Art. 3      <b>Contributo finanziario</b></b>	<b>2</b>
<b>Art. 4      <b>Condizioni all'ottenimento del contributo</b></b>	<b>2</b>
<b>Capitolo 2 - Disposizioni amministrative</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5      <b>Procedura</b></b>	<b>2</b>
<b>Art. 6      <b>Competenza</b></b>	<b>3</b>
<b>Capitolo 3 - Disposizioni finali</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7      <b>Casi particolari</b></b>	<b>3</b>
<b>Art. 8      <b>Entrata in vigore</b></b>	<b>3</b>
<b>Art. 9      <b>Abrogazione</b></b>	<b>3</b>

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 118 RCom,

ordina:

## Capitolo 1 - Norme introduttive

### **Art. 1**      **Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione dell'utilizzo del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annui Arcobaleno.

### **Art. 2**      **Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo solo la prima volta che stipula un abbonamento con validità annuale. Si considera quale anno di partenza il 2022.

<sup>3</sup>Di principio il contributo decade se la persona non si annuncia al Comune entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento. Il contributo è assegnato in modo retroattivo per acquisto effettuato dal 1° gennaio dell'anno in corso.

<sup>4</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

### **Art. 3**      **Contributo finanziario**

Il contributo corrisponde a:

- CHF 50.-      per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.-     per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

### **Art. 4**      **Condizioni all'ottenimento del contributo**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a)            il richiedente/beneficiario non deve avere diritto ad un altro contributo da enti terzi o dal Comune stesso;
- b)            l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale;
- c)            il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona da almeno 6 mesi;
- d)            il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

<sup>2</sup>Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

## Capitolo 2 - Disposizioni amministrative

### **Art. 5**      **Procedura**

<sup>1</sup>La richiesta deve essere inoltrata al DTM Settore pianificazione catasto e mobilità tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale di quartiere oppure sul sito internet [www.bellinzona.ch](http://www.bellinzona.ch) con allegata copia fronte/retro dell'abbonamento definitivo e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup>A condizioni adempite e nei limiti del credito disponibile deciso per l'anno in corso dal Municipio, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>3</sup>Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

#### **Art. 6           Competenza**

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione.

<sup>2</sup>Al DTM, Settore pianificazione catasto e mobilità è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente diniego, del contributo, resta riservato l'art. 7.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>4</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

### **Capitolo 3 - Disposizioni finali**

#### **Art. 7           Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### **Art. 8           Entrata in vigore**

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

#### **Art. 9           Abrogazione**

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali arcobaleno.

**Adottata con risoluzione municipale no. 2448 del 19 gennaio 2022**

**In pubblicazione all'albo comunale dal 21 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022**